



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere.

VISTO il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, relativo a “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/99;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, recante "Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP»";

VISTO il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 marzo 2020, n. 899, recante "Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Mozzarella di bufala Campana" registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 148 del 21 giugno 1996";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 7 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1";

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, limita fortemente le attività produttive e commerciali;

CONSIDERATA la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;

CONSIDERATO che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Contratto di filiera”*: contratto tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) e delle carni ovine finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di mais, di proteine vegetali (legumi e soia), singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
 - b) *Carni ovine IGP*: le carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;
 - c) *Carni ovine non IGP*: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP;
 - d) *“Ministero”*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - e) *“Registro nazionale aiuti”*: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - f) *“Soggetto beneficiario”*: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, che coltiva mais e/o proteine vegetali (legumi e soia) rispettando le clausole previste negli appositi *Contratti di filiera*; l'impresa agricola di allevamento di ovini, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investa in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto; l'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899.
 - g) *“Soggetto gestore”*: l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.
 - h) *“legumi”*: Pisello da granella, Fagiolo, Lenticchia, Cece, Fava da granella e Favino da granella.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
 - favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);
 - sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine;
 - sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del COVID-19.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
- a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai *Soggetti beneficiari* e relativa entità dello stesso;
 - b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
 - c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Articolo 3

(Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ammontano a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le filiere oggetto di intervento sono: mais, proteine vegetali (legumi e soia), carni ovine e latte bufalino.
3. Il riparto tra le filiere è così quantificato:
 - a) filiera del mais 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021;
 - b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia) 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021;
 - c) filiera delle carni ovine 3,5 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni per il 2021;
 - d) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro per il 2020.
4. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 3 possono essere utilizzate per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, fermi restando i limiti di cui agli articoli successivi. Eventuali somme residue reiscritte in bilancio gli anni successivi possono essere utilizzate per le medesime finalità di cui al presente decreto.

Articolo 4

(Criteri e entità dell'aiuto)

1. Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, *Contratti di filiera* di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia).
2. Alle imprese agricole di allevamento di ovini è concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investano in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto, anche sottoscrivendo contratti di filiera, è riconosciuto per l'anno 2021 un aiuto pari a 200.000 euro, entro il massimale di spesa pari a 600.000 euro.
4. Alle imprese di trasformazione del latte bufalino di cui all'articolo 1 lettera f) è riconosciuto un aiuto pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza sconti o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899.
5. L'aiuto di cui al comma 1 spettante a ciascun *Soggetto beneficiario* è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais e proteine vegetali (legumi e soia) nel limite di 50 ettari.
6. L'aiuto di cui ai commi 1 e 2 è concesso al *Soggetto beneficiario* nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. L'aiuto di cui ai commi 3 e 4 è concesso al *Soggetto beneficiario* nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
7. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, di 9 euro a capo ovino IGP macellato, di 6 euro per ogni capo ovino macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata o per il numero dei capi ovini IGP e non IGP macellati o per i litri di latte di bufala per i quali è stata presentata domanda di aiuto.
8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del *Soggetto gestore*, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'articolo 3, oltre le risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai *Soggetti beneficiari* e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Articolo 5

(Procedura di richiesta dell'aiuto)

1. Il *Soggetto beneficiario* presenta al *Soggetto gestore* apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'articolo 2, secondo modalità definite con atto del *Soggetto gestore* da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
 - b) per gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 4, copia del *Contratto/Contratti di filiera* sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il *Contratto di filiera* sia sottoscritto da cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute, il *Contratto di filiera* stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante:
- i. gli identificativi catastali delle particelle coltivate a mais e proteine vegetali (legumi e soia) e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 4;
 - ii. il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute per l'aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 4;
 - iii. il progetto esecutivo degli investimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4;
 - iv. il numero di litri di latte di bufala così come risultanti dal sistema di tracciabilità di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2014 per gli aiuti di cui al comma 4 dell'articolo 4 e la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.

Articolo 6

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande sono istruite dal *Soggetto gestore*. Il *Soggetto gestore* effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del *Registro nazionale aiuti*.
2. Il *Soggetto gestore* verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'articolo 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun *Soggetto beneficiario*.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il *Soggetto gestore* registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun *Soggetto beneficiario* nel *Registro nazionale aiuti* e comunica al *Soggetto beneficiario* il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
4. Il *Soggetto gestore* trasmette contestualmente al *Ministero e alle Regioni e Province autonome* l'elenco dei *Soggetti beneficiari* con l'indicazione, del contratto di filiera, della superficie coltivata a mais e proteine vegetali, o del numero di capi IGP e non IGP macellati, delle azioni di destagionalizzazione e innovazione di prodotto, dei litri di latte di cui al comma 4 dell'articolo 4 e dell'importo dell'aiuto concesso.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il *Soggetto gestore* provvede a comunicare al *Soggetto beneficiario* i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il *Soggetto gestore* è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta per cento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.
7. Il *Soggetto gestore* eroga l'aiuto ai *Soggetti beneficiari* in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 7

(Cumulo)

1. Il *Soggetto gestore* concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al *Soggetto beneficiario* dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».

Articolo 8

(Esenzione dalla notifica)

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
2. Gli aiuti concessi in conformità all'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Teresa Bellanova

Firmato digitalmente ai sensi del CAD